SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69/L

LEGGE 31 marzo 2005, n. **56.**

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

05G0080

TESTO PUBBLICATO DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 marzo 2005, n. **55.**

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art. 2.

Definizioni

1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

Art. 3.

Sale destinato al consumo diretto

1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari

1. È consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art. 5.

Etichettatura

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

Art. 6.

Pubblicità

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.

Art. 7.

Abrogazioni

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1690):

Presentato dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 6 settembre 2002.

Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 12ª (Igiene e sanità), in sede deliberante il 3 ottobre 2002 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questione regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite in sede deliberante il 12 e 26 febbraio 2003; 26 marzo 2003 ed il 14 maggio 2003.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 10ª e 12ª, in sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite in sede referente il 14 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 giugno 2003; 20 aprile 2004 ed approvato il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5069):

Assegnato alle commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali) in sede referente il 22 giugno 2004 con pareri delle Commissioni I, V, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 21 dicembre 2004, 1º e 15 febbraio 2005, 8 marzo 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Il decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106 reca: «Regolamento concernente la produzione e commercializzazione del sale alimentare».

Il decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 recante: «Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— La direttiva 89/395/CEE è pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1969, L 186.

— La direttiva 89/396/CEE è pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L 186.

— Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.».

La direttiva 90/496/CEE è pubblicata nella GUCE del 10 ottobre 1990, L 276.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), come modificato della presente legge:

«Art. 3. — 1. *(Abrogato).*

2. *(Abrogato).*

3. Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidità.

4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.».

05G0084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2005.

Dimissioni dalla carica di Ministro senza portafoglio rassegnate dall'on. Giuseppe Follini, detto Marco, dall'on. prof. Rocco Buttiglione, dall'on. avv. Carlo Giovanardi e dall'on. Mario Baccini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni dalla carica di Ministro senza portafoglio rassegnate dall'on. Giuseppe Follini, detto Marco, dall'on. prof. Rocco Buttiglione, dall'on. avv. Carlo Giovanardi e dall'on. Mario Baccini;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dalla carica di Ministro senza portafoglio rassegnate dall'on. Giuseppe Follini, detto Marco, dall'on. prof. Rocco Buttiglione, dall'on. avv. Carlo Giovanardi e dall'on. Mario Baccini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 18 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 4, foglio n. 345

05A03806

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2005.

Dimissioni rassegnate da vari Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, recante nomina a Sottosegretario di Stato del sen. Francesco Bosi, del dott. Stefano Caldoro, dell'on. Teresio Delfino, dell'on. Giuseppe Galati, dell'on. Mario Tassone e dell'on. Michele Giuseppe Vietti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 2004, recante nomina a Sottosegretario di Stato dell'on. Giuseppe Drago e dell'on. Giovanni Ricevuto;

Viste le dimissioni rassegnate dalle rispettive cariche da parte dei predetti Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dai seguenti Sottosegretari di Stato:

on. Mario Tassone dalla carica di Sottosegretario di Stato, con il titolo di Vice Ministro, alle Infrastrutture e trasporti;

dott. Stefano Caldoro dalla carica di Sottosegretario di Stato, con il titolo di Vice Ministro, all'Istruzione, università e ricerca;

sen. Francesco Bosi dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Difesa;

on. Teresio Delfino dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole e forestali;

on. Giuseppe Galati dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Attività produttive;

on. Michele Giuseppe Vietti dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Giustizia;

on. Giuseppe Drago dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Difesa;

avv. Giovanni Ricevuto dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 18 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, università e ricerca*

MARTINO, *Ministro della difesa*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 4, foglio n. 346

05A03807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 aprile 2005.

Integrazione del decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis*, di istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis,* 12 maggio 1982, n. 1681-*bis,* 19 giugno 1989, n. 3211-*bis* e 19 febbraio 1991, n. 737-*bis,* che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri del 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis* di istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico;

Visti i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro interministeriale costituito per verificare la possibilità di adottare un passaporto contenente dati biometrici a

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cui hanno preso parte, oltre a rappresentanti del Ministero degli affari esteri, rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, (Polizia di Stato), della giustizia, del Ministro per l'innovazione tecnologica, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., del Garante per la protezione dei dati personali, consulenti esterni;

Visto il documento di fattibilità tecnica e disegno delle soluzioni sul passaporto con dati biometrici predisposto dal gruppo di lavoro tecnico, costituito da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno (Polizia di Stato), dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Riconosciuta la necessità di integrare il nuovo modello di passaporto diplomatico con un supporto informatico ove possano essere memorizzati gli elementi biometrici, conforme alle norme del citato Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004;

Ritenuto pertanto di dover integrare il decreto del Ministro per gli affari esteri di cui alla quinta premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle caratteristiche e alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche, ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 2003;

Valutata la necessità di mantenere segrete le caratteristiche tecniche legate ai sistemi di crittografia, alla sicurezza informatica del passaporto, ai sistemi di archiviazione e trasmissione dati e alla protezione dei dati memorizzati sul passaporto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro per gli affari esteri del 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis,* di cui alla quinta premessa è così integrato:

all'art. 2 è aggiunto un terzo comma recante «Nella revisione dei processi di emissione e degli sviluppi tecnologici è possibile prevedere l'inserimento del microprocessore RF/ID di prossimità nella copertina del passaporto, conforme alla normativa ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 64Kb e durabilità di 10 anni, nonché l'utilizzo di un foil olografico di sicurezza laminabile a caldo».

all'art. 2 è aggiunto un quarto comma recante «Nel Chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile fra le dita medio, anulare e mignolo. Nel Chip verranno altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel Chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso dati comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 aprile 2005

Il Ministro: FINI

05A03517

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 797/2004, per la campagna 2004-2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 5/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comumtà europee (legge comunitaria l994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 797/2004 del consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Visto il regolamento CE n. 917/2004 della commissione delle Comunità europee, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 797/2004;

Vista la decisione della Connmissione europea C(2004) 3171 del 25 agosto 2004, di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 797/2004;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 3.159.581,00 euro per la campagna 2004-2005, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 3.159.581,00 euro;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2003-2004, assegnate con proprio decreto n. 23 del 22 dicembre 2003 e trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati 184.697,07 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. M/264 del 3 febbraio 2005;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 184.697,07 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2004-2005;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per 2.974.883,93 euro, ricorrendo alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. M/264 del 3 febbraio 2005;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 3.159.581,00 euro, per la campagna 2004-2005, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 184.697,07 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 23 del 22 dicembre 2003, già trasferite all'AGEA, e resesi disponibili per la campagna 2004-2005 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 2.974.883,93 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo la seguente ripartizione:

AG.E.A.	1.810.314,88 euro
A.V.E.P.A.	171.668,95 euro
A.G.R.E.A.	205.400,10 euro
A.R.T.E.A.	247.500,00 euro
Organismo pagatore della regione Lombardia	540.000,00 euro

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2004-2005, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dei competenti organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 289

05A03594

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 di cui al regolamento CE n. 1334/02, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 6/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati dei grassi;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1638/98 che modifica il regolamento CEE n. 136/66;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1513/01 recante modifica al regolamento CEE n. 136/66 ed al regolamento CE n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1334/02 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1638/98, relativamente ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1070 del 16 maggio 2003 recante attuazione del citato regolamento (CE) n. 1334/2002;

Visto l'art. 2, comma 4 del citato regolamento (CE) 1513/2001 (istitutivo dell'art. 4-*bis* del citato regolamento CE n. 1638/98) che prevede, ad integrazione del cofinanziamento comunitario, un finanziamento complementare a carico dello Stato membro, di cui una quota parte a carico degli operatori privati, stabilito, per le spese per investimenti in attività non fisse nel settore di cui alla lettera *c)*, (miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola) in misura pari al 25% del totale delle spese ammissibili, e per le spese nel settore di cui alla lettera *d)*, (tracciabilità,
certificazione e tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola) in misura pari al 50% del totale delle spese ammissibili;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1070 del 16 maggio 2003 che stabilisce, al comma 5, che la quota di partecipazione a carico delle organizzazioni di operatori nel settore oleicolo sia il 12,5%, per gli investimenti in attività diverse da quelle fisse di cui alla lettera *c)* del succitato art. 2, comma 4 del regolamento (CE) n. 1513/2001, ed il 25%, per le spese di cui alla lettera *d)*, del medesimo art. 2, comma 4;

Vista la nota n. 1489/ASS del 17 dicembre 2004 che, da ultimo, modifica le precedenti note n. 1391/SEG del 30 settembre 2004, n. 1264/ASS del 19 ottobre 2004 e n. 1412/ASS del 25 novembre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie disponibili per i programmi relativi alle campagne 2002/2003 e 2003/2004, pari complessivamente ad euro 31.424.337,45 (di cui euro 7.222.411,58 per gli investimenti in attività diverse da quelle fisse, nel settore di cui alla lettera *c)*, art. 4, regolamento (CE) n. 1334/02 ed euro 4.004.133,65 per le spese nel settore di cui alla lettera *d)*, art. 4, regolamento (CE) n. 1334/02), chiede un cofinanziamento nazionale complessivo di 3.205.804,46 euro (di cui euro 1.203.737,63 per gli investimenti in attività diverse da quelle fisse, nel settore di cui alla lettera *c)* ed euro 2.002.066,83 per le spese nel settore di cui alla lettera *d)*, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 di cui al regolamento CE n. 1334/02, è autorizzato a favore dell'AGEA, competente organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di 3.205.804,46 euro, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata all'A.G.E.A., secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del fondo di rotazione, autorizzata per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al fondo medesimo o costituirà acconto per le successive campagne.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite del competente organismo pagatore, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

7. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 290

05A03593

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ariane Cristina Dal' Cortivo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ariane Cristina Dal' Cortivo, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «farmaceutico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 15 marzo 2005;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Il titolo di «farmaceutico» rilasciato in data 31 maggio 2004 dall'Universidade Federal da Bahia alla sig.ra Ariane Cristina Dal' Cortivo, nata nello Stato di Paranà (Brasile) il 15 marzo 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Ariane Cristina Dal' Cortivo è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03543

DECRETO 22 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fabiana Braidotti Stevanato, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fabiana Braidotti Stevanato, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «farmaceutico» coseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 15 marzo 2005;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di farmacista è subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «farmaceutico» rilasciato in data 3 febbraio 2001 dall'Universidade Estadual de Maringà alla sig.ra Fabiana Braidotti Stevanato, nata a San Paolo (Brasile) il 6 aprile 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Fabiana Braidotti Stevanato è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03544

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies del codice civile;*

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione Centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

Evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge; Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa - Posteggiatori Auto 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Orietta Lucarini in data 12 febbraio 1996, repertorio n. 31342, registro società 37816, Tribunale di Roma B.U.S.C. n. 34508, codice fiscale n. 05061051008;

società cooperativa - Antium 2000, con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito notaio Vittorio Terzi in data 10 aprile 1997, repertorio n. 10594 registro società 305505, Tribunale di Velletri B.U.S.C. n. 34988, codice fiscale n. 05288771008;

società cooperativa Ariccia con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito notaio Maurizio Tufani in data 20 settembre 1988, repertorio n. 24708, registro società 9932 Tribunale di Roma B.U.S.C. n. 30926, codice fiscale n. 08607750588;

società cooperativa CO.GE.TRA. - con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marcello Scarfagna in data 28 settembre 1983, repertorio n. 11570, registro società n. 6011, Tribunale di Roma B.U.S.C. n. 27977, codice fiscale n. 06217460580;

soc. cooperativa Scuola di Barbiana - con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito notaio Giambattista Ghi in data 9 luglio 1977, repertorio n. 27237, registro società n. 2363 Tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 23962, codice fiscale n. 02860210587;

soc. coop.va Tivoli Prima - con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito notaio Eugenio Tarsia in data 25 marzo 1986, repertorio n. 9840, registro società n. 6318 Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29565, codice fiscale n. 07455820584.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 2 marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A03587

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Aegilon», in Isola del Giglio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 9 febbraio 2004 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della Cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 dicembre 1997 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla Cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1997;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 2004, n. 171, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La società cooperativa «Aegilon», con sede in Isola del Giglio, via Taon de Tavel, 9, costituita in data 6 maggio 1997 - rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini - repertorio n. 136865 - registro società n. 105175/97 - B.U.S.C. n. 1497/279138, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03546

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sole e la Luna - Cooperativa sociale», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa l'11 agosto 2004 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della Cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 20 luglio 2004 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla Cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2002;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2004, n. 236, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa» «Il Sole e la Luna - Cooperativa sociale», con sede Grosseto, via dei Barberi, 108, costituita in data 13 novembre 1998 - rogito notaio dott. Paola Maria Letizia Usticano - repertorio n. 21673 - registro società n. 2227/99 - B.U.S.C. n. 1535/285057, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03547

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Risacca», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 21 giugno 2004 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della Cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 dicembre 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla Cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1999;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2004 n. 236, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La società cooperativa «La Risacca», con sede in Grosseto, via Pola, 27, costituita in data 2 agosto 1997 - rogito notaio dott. Francesco Luigi Savona - repertorio n. 7388 - registro società n. 6234 - B.U.S.C. n. 1511/280699, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03548

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Artenatura - Piccola società cooperativa», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 30 giugno 2004 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della Cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 30 giugno 2004 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla Cooperativa in questione risale al 31 dicembre 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2004, n. 236, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Artenatura - Piccola società cooperativa», con sede in Grosseto, via della Pace, 154, costituita in data 6 ottobre 2000 - rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini - repertorio n. 148935 - registro società n. 1986/2000 - B.U.S.C. n. 1582/295449, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03549

DECRETO 21 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Eurofrutta a r.l.», in Canosa di Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 26 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 3 gennaio 2005, protocollo n. 04, l'inesigibilità dei contributi biennali iscritti a ruolo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La società cooperativa «Eurofrutta a r.l.», con sede in Canosa di Puglia, posizione n. 7487 costituita per rogito del notaio Pappa Monteforte Vincenzo in data 7 febbraio 1995, repertorio n. 7965, c.f. 04694790728, registro società n. 12909, R.E.A. n. 0330167, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 21 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03525

DECRETO 21 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa 92» a r.l., in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 9 novembre 2002 e successivo accertamento del 16 giugno 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 3 gennaio 2005, protocollo n. 05, l'inesigibilità dei contributi biennali iscritti a ruolo;

Decreta:

La società cooperativa «Europa 92» a r.l., con sede in Barletta, posizione n. 6775 costituita per rogito del notaio Giuseppe Murolo in data 28 marzo 1990, repertorio n. 37766, c.f. 04139000725, registro società n. 10227, R.E.A. n. 295661, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 21 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03526

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Mimosa a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 e 3 del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non abbiano depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Mimosa a r.l.», con sede in Cosenza, alla via Sprovieri, costituita con atto notaio dott. De Santo Mario in data 20 aprile 1971, repertorio n. 16621, registro società 1820, Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1159/118404, in liquidazione ordinaria dal 1994 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A03489

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Le Ginestre a r.l.», in Diamante.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non abbiano depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Le Ginestre a r.l.», con sede in Diamante alla via Amendola n. 17 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Caprino Ernesto in data 13 febbraio 1982 registro società 933, Tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. 2028/190992, in liquidazione ordinaria dal 1987 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A03491

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «San Rocco a r.l.», in Mormanno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione del registro delle imprese alle società cooperative in liquidazione ordinaria che non abbiano depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «San Rocco a r.l.», con sede in Mormanno alla via Discesa Porta di Laino, (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Vincenzo Filomena in data 4 marzo 1967, rep. 13909, registro società 300, Tribunale di Castrovillari, posizione BUSC. 838/99010, in liquidazione ordinaria dal 1975 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A03533

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Cooperativa lavoratori edili stradali a r.l.», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione del registro delle imprese alle società cooperative in liquidazione ordinaria che non abbiano depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Cooperativa lavoratori edili stradali a r.l.» con sede in Cassano Jonio (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Capalbi Francesco in data 23 gennaio 1975, repertorio 34673, registro imprese 447, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC. 1361/136923, in liquidazione ordinaria dal 1976 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A03534

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Ittica 2000 Cosenza», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione del registro delle imprese alle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Ittica 2000 Cosenza» a r.l., con sede in Cosenza al viale della Repubblica n. 72 costituita con atto notaio dott. Armando Pantano in data 21 aprile 1988, repertorio 114729, registro società 6501, Tribunale di Cosenza, posizione BUSC. 2972/240231, in liquidazione ordinaria dal 1990 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A03535

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «CO.D.A.M.», con sede legale in Massafra (Taranto) - Corso Roma, pal. 15 - costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 128877, raccolta n. 16672, posiz. B.U.S.C. n. 1759/218855, senza codice fiscale;

2) società cooperativa «Cooperativa meridionale consorzio cooperative edilizie di Puglia soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Veneto n. 39 - costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca (Taranto) in data 14 gennaio 1975, repertorio n. 1128, raccolta n. 511, posiz. B.U.S.C. n. 1070/144070, codice fiscale n. 00851980730;

3) società cooperativa «La Speranza soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto) - Viale Virgilio n. 48 - costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 6 maggio 1991, repertorio n. 14932, raccolta n. 6310, posiz. B.U.S.C. n. 2197/254421, codice fiscale n. 01891900738;

4) società cooperativa «Oleificio cooperativo Santa Maria soc. coop. a r.l.», con sede legale in Mottola (Taranto) - via Sauro n. 13 - costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 13 ottobre 1983, repertorio n. 17255, raccolta n. 5706, posizione B.U.S.C. n. 1583/201102, codice fiscale n. 00890240732;

5) società cooperativa «Athena soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Sannio n. 16 - costituita per rogito notaio dott.ssa Angelina Latorraca di Taranto in data 21 settembre 1996, repertorio n. 48623, raccolta n. 7429, posiz. B.U.S.C. n. 2454/276117, codice fiscale n. 02114660737;

6) società cooperativa «Visciolo-Fontana-Crapolina-Montepagliulo di Montemesola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Montemesola (Taranto) - via Regina Margherita n. 27 - costituita per rogito notaio dott. Adriano Loprieno di Taranto in data 3 giugno 1983, repertorio n. 107, raccolta n. 36, posiz. B.U.S.C. n. 1569/200653, codice fiscale n. 90008530736.

7) società cooperativa «La Maiolica soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto) - Via E.T. Moneta n. 35 - costituita per rogito notaio dott. Raffaele Caravaglios di Castellaneta (Taranto) in data 29 dicembre 1986, repertorio n. 18436, raccolta n. 9508, posiz. B.U.S.C. n. 1872/225411, codice fiscale n. 00784210734.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Taranto - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale pedonale Bestat n. 33 - formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

In difetto, decorso il termine di cui sopra, si provvederà alla comunicazione di rito al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente per la conseguente cancellazione delle società cooperative o enti mutualistici innanzi elencati.

Taranto, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A03531

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto 27 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia», ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 27 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004, con il quale è stato riconosciuto il consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il consorzio di tutela incaricato, possa definire, attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento, affettamento e confezionamento della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 27 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo: «Art. 7. Il consorzio di tutela della I.G.P. "Prosciutto di Norcia" definisce, eventualmente anche mediante sti-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03538

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto 22 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo», ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 22 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del formaggio D.O.P. «Quartiolo Lombardo» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 22 luglio 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo: «Art. 7. Il Consorzio di tutela della D.O.P. "Quartirolo Lombardo" definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03539

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto 27 settembre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela della I.G.P. «Bresaola della Valtellina», ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 27 settembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della I.G.P. «Bresaola della Valtellina» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento, affettamento e confezionamento della I.G.P. «Bresaola della Valtellina» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 27 settembre 2004, recante il riconoscimento del consorzio di tutela della I.G.P. «Bresaola della Valtellina» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo: «Art. 7. Il consorzio di tutela della I.G.P. "Bresaola della Valtellina" definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03540

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 4 aprile 2005.

Integrazione e modifica al decreto 22 novembre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela del formaggio «Taleggio D.O.P.», ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 22 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2004, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela del formaggio «Taleggio D.O.P.» e attribuito al medesimo le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto con la previsione che il Consorzio di tutela incaricato, possa definire, attraverso la stipulazione di convenzioni, le modalità di porzionamento e confezionamento del formaggio D.O.P. «Taleggio» con i soggetti interessati, al fine di assicurare la sua rintracciabilità e la tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 22 novembre 2004, recante il riconoscimento del Consorzio di tutela del formaggio «Taleggio D.O.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è integrato con il seguente articolo: «Art. 7. Il consorzio di tutela del formaggio «Taleggio D.O.P.» definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03541

DECRETO 6 aprile 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela vini doc Garda Classico» intesa ad ottenere, a titolo definitivo, la riduzione del valore minimo dell'acidità totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi, per quanto concerne specificatamente:

tutte le tipologie della denominazione di origine controllata dei vini «Garda»:

la tipologia «chiaretto» della denominazione di origine controllata «Garda Classico»;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla «Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura» per quanto concerne l'ambito territoriale di competenza (province di Brescia e Mantova);

Visto il parere espresso al riguardo dalla «Regione Veneto - Direzione politiche agroalimentari e per le imprese» per quanto concerne l'ambito territoriale di competenza (provincia di Verona);

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi ed acidificazione per adeguare i medesimi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo conformemente al disposto dell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi;

Vista la decisione assunta dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» nella riunione del 25 marzo 2004 per cui sulle istanze di modifica dell'acidità totale minima dei vini, visto il parere favorevole della regione o della provincia autonoma competente per territorio, la sezione tecnico-amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini «Garda» per quanto afferisce il grado di acidità totale minimo per tutte le tipologie citate in premessa in conformità alla decisione assunta dal suddetto comitato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Articolo unico

«1- Il limite minimo dell'acidità totale delle tipologie previste all'art. 2 lettera "A" del disciplinare di produzione dei vini della, denominazione di origine controllata «Garda», è ridotto di 0,5 g/l;

2 - Il limite minimo dell'acidità totale della denominazione di origine controllata "Garda" classico tipologia "chiaretto", di cui all'art. 2, lettera "B" del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Garda", è ridotto di 0,5 g/l».

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2004-2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03528

DECRETO 6 aprile 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2002, con il quale l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 29 marzo 2002;

Vista l'istanza presentata in data 29 marzo 2005 da «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03576

DECRETO 11 aprile 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Mela Alto Adige-Südtiroler Apfelkonsortium, con sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota protocollo n. 64023 del 16 giugno 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio Mela Alto Adige Sudtiroler Apfelkonsortium, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Mela Alto Adige Sudtiroler Apfelkonsortium, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 64023 del 16 giugno 2004 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel».

Art. 2.

La denominazione «Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ALTO ADIGE» O «SÜDTIROLER APFEL» IGP.

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Le varietà.*

La Indicazione Geografica Protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3, e costituiti attualmente dalle seguenti varietà e loro cloni :

a) Braeburn;

b) Elstar;

c) Fuji;

d) Gala;

e) Golden Delicious;

f) Granny Smith;

g) Idared;

h) Jonagold;

i) Morgenduft;

j) Red Delicious;

k) Stayman Winesap.

2.2. *Caratteristiche del prodotto*

La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

L'indicazione «Mela Alto Adige» IGP o «Südtiroler Apfel» ggA può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Braeburn:
epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;
epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11º Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm^2.

Elstar:
epicarpo colore: giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Fuji:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 12,5º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Gala:
epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato;
epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20% della superficie (Gala standard); > 50% per i cloni rossi (Royal Gala e similari);
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Golden Delicious:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;
rugginosità: fino al 20% della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20% dei frutti;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Granny Smith:
epicarpo colore: verde intenso;
epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm^2.

Idared:
epicarpo colore: giallo-verde;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Jonagold:
epicarpo colore: giallo verde;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo – per Jonagold rosso striato > 20% della superficie; per Jonagored rosso > 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Morgenduft:
epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Red Delicious:
epicarpo colore: verde giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75% della superficie; per Red Chief > 90% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Stayman Winesap:
epicarpo colore: verde giallastro;
epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33%; per Red Stayman (Staymared) > 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10º Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm^2.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» comprende i seguenti comuni nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige (Südtirol):

COMUNI DI PRODUZIONE «MELA ALTO ADIGE IGP»

Aldino	Aldein
Andriano	Andrian
Appiano sulla strada del vino (s.s. d.v.)	Eppan a.d.weinstrasse
Avelengo	Hafling
Barbiano	Barbian
Bolzano	Bozen
Bressanone	Brixen
Bronzolo	Branzoll
Caines	Kuens
Caldaro s.s.d.v.	Kaltern a.d.w.
Campo di trens	Freienfeld
Castelbello ciardes	Kastelbell-Tschars
Castelrotto	Kastelruth
Cermes	Tscherms
Chiusa	Klausen
Cornedo all'Isarco	Karneid
Cortaccia	Kurtatsch
Cortina s.s.d.v.	Kurtinig
Egna	Neumarkt
Fiè allo Sciliar	Voels am Schlern
Fortezza	Franzensfeste
Funes	Villnoess
Gargazzone	Gargazon
Glorenza	Glurns
Laces	Latsch
Lagundo	Algund
Laion	Lajen
Laives	Leifers
Lana	Lana
Lasa	Laas
Magrè s.s.d.v.	Margreid
Malles Venosta	Mals
Marlengo	Marling

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Martello	Martell
Meltina	Moelten
Merano	Meran
Montagna	Montan
Nalles	Nals
Naturno	Naturns
Naz-Sciaves	Natz/Schabs
Nova Ponente	Deutschnofen
Ora	Auer
Parcines	Partschins
Plaus	Plaus
Ponte Gardena	Waidbruck
Postal	Burgstall
Prato allo Stelvio	Prad am Stilfserjoch
Renon	Ritten
Rifiano	Riffian
Rio di Pusteria	Muehlbach
Rodengo	Rodeneck
S. Genesio Atesino	Jenesien
S. Leonardo in Passirio	St. Leonhard in Passeier
S. Martino in Passirio	St. Martin in Passeier
S. Pancrazio	St. Pankraz
Salorno	Salurn
Scena	Schenna
Senales	Schnals
Silandro	Schlanders
Sluderno	Schluderns
Terlano	Terlan
Termeno s.s.d.v.	Tramin A.D. Weinstr.
Tesimo	Tisens
Tirolo	Tirol
Trodena	Truden
Tubre	Taufers im Münstertal
Vadena	Pfatten
Vandoies	Vintl
Varna	Vahrn
Velturno	Feldthurns
Verano	Voeran
Villandro	Villanders

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. *Riferimenti storici.*

Esistono numerosi documenti che comprovano come, già dal medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con un numero elevato di varietà. Proprio la diversità varietale, già alla fine del 1700, favorì le prime esportazioni di mele soprattutto in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben 193 varietà di mela coltivabili.

4.2. *Riferimenti culturali.*

Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige.

4.3. *Riferimenti sociali ed economici.*

Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima.

Testimonianza di questo fatto sono i circa 8000 produttori, prevalentemente associati in cooperative, che attualmente costituiscono il sistema di produzione melicolo dell'Alto Adige.

La melicoltura, grazie al valore della produzione diretta ed all'indotto costituito dal sistema di imballaggi, trasporti e confezionamento rappresenta una delle risorse fondamentali dell'economia del territorio Alto Atesino.

4.4. *Rintracciabilità.*

Le aziende agricole idonee alla produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono inserite in un apposito elenco attivato e aggiornato a cura dell'Organismo incaricato dell'attività di controllo.

Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» si basa sui seguenti elementi:

identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;

redazione di un registro di carico delle partite IGP;

mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;

identificazione della partita calibrata e/o selezionata e compilazione di un registro di calibrazione e/o selezione;

redazione di un registro di scarico delle partite commerciali IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Il sistema di produzione.*

I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale, quali la produzione integrata e/o l'agricoltura biologica.

5.2. *Densità d'impianto.*

Nei nuovi meleti il sistema d'impianto raccomandato è a filari singoli. La densità di piantagione e la forma d'allevamento devono essere compatibili con la necessità di ottenere frutti di qualità.

5.3. *Gestione del terreno.*

I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell'Alto Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.

Il pH medio del terreno si mantiene su 6-8.

Le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno e delle foglie, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.

È previsto l'inerbimento nell'interfila, per tutta la durata dell'impianto. La presenza dell'erba tra le file consente di ottenere un bilancio umico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un riscaldamento eccessivo in estate.

5.4. *Controllo della produzione.*

Il corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante viene ottenuto attraverso la potatura di produzione che sarà finalizzata al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento che in molte varietà si rende necessario per garantire un ottimale sviluppo qualitativo delle produzioni.

La potatura verrà eseguita ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potrà essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine di mantenere sulla pianta la quantità di frutti ottimale per ciascuna varietà.

5.5. *Irrigazione.*

L'uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità. L'irrigazione viene eseguita da marzo a settembre.

5.6. *Raccolta.*

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà, la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele esclusivamente a mano e con il prodotto al giusto grado di maturazione.

5.7. *Produzioni.*

La produzione massima realizzabile nelle diverse zone di produzione non può superare le 68 t/ha.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.8. *Conservazione.*

La conservazione a lungo termine dei frutti ad Indicazione Geografica Protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione (normale, LO, ULO). I parametri di conservazione principali sono: temperatura, percentuale di O_2, percentuale di CO_2 ed umidità relativa.

In particolare:

la temperatura consigliata per le celle destinate alla conservazione di mele varia, a seconda della varietà, tra 0,5 °C e 2,5 °C;

il contenuto di O_2 tra 1,0% e 2,0%;

il contenuto di CO_2 tra 1,2% e 3%;

l'umidità relativa da 90% a 95%.

Nella scelta delle condizioni ottimali per la conservazione in LO ed ULO il contenuto di CO_2 e di O_2 deve essere determinato in funzione della influenza reciproca ed in rapporto con la temperatura e l'umidità relativa.

5.9. *Commercializzazione.*

L'Indicazione Geografica di cui all'art. 1 può essere adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di lavorazione (Centri di condizionamento) in Alto Adige.

La commercializzazione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio.

5.10. *Confezionamento.*

La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni:

plateaux 30×40 in cartone, legno e plastica, ad uno o più strati;

plateaux 30×50 in cartone, legno e plastica, ad uno o più strati;

plateaux 40×60 in cartone, legno e plastica, ad uno o più strati;

confezione carta cartonlegno 30×50 in cartone e legno;

cartone euro 40×60;

cartone telescopico (traypack) 32×52;

confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti, ecc.);

imballaggi riutilizzabili di plastica (p. es.: IFCO, Steco e similari, cassa cliente, ecc.);

minibin;

altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa particolarmente bene in un clima moderato, come lo si trova nelle vallate altoatesine a sud della catena montuosa dell'arco alpino. Nel periodo dell'estate avanzata e dell'autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono positivamente sulla «qualità interna» del frutto, vale a dire sul suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla «qualità esterna», sviluppando in modo particolare l'attraente colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di rugginosità, particolarmente sulla Golden Delicious.

Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati.

L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1000 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità.

L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attività dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono a conferire alla Mela Alto Adige IGP, caratteristiche uniche, riconosciute sia sul mercato interno che internazionale.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da Check Fruit S.r.l., via C. Boldrini n. 24 - 40121 Bologna, organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sui singoli frutti, l'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta e dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

È consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per la mela stivata nelle confezioni ammesse dal presente disciplinare, nella designazione del prodotto «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel», deve essere utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con la seguente percentuale di unità bollinate: pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione di tipo Plateaux e minimo 33% nelle altre confezioni non sigillate.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'Indicazione Geografica Protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

È fatto divieto di usare nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Logotipo e colori ammessi per la designazione e presentazione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel».

Le confezioni ammesse per la «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» devono recare ben visibile il nome della IGP in lingua italiana o tedesca (carattere Futura), rispettando il seguente logotipo, ammesso nei colori nero, verde scuro pantone 340, blu pantone 286 e bianco.

05A03588

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 marzo 2005.

Adeguamento al tasso d'inflazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le direttive europee numeri 12/2001/CE, 13/2001/CE, 14/2001/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180 recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, n. 43/T recante «Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 aprile 2003, n. 12/T relativo all'aggiornamento degli allegati economici e tecnici del citato decreto ministeriale n. 43/T/2000;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2003, n. 29/T, relativo all'adeguamento al tasso di inflazione programmato del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2003;

Visto il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2004-2007 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 dicembre 2000, n. 138/T concernente il rilascio alla Ferrovie dello Stato S.p.A della concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 8 del richiamato decreto legislativo 188/2003 per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere corrisposto un canone applicato e riscosso dal Gestore dell'infrastruttura e che detto canone è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato;

Considerato che per l'anno 2004 il tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nel DPEF è pari all'1,7%;

Considerato che il canone per ciascuna traccia oraria si compone della somma della parte a tratta/nodo, della parte a chilometro/minuto e della parte per consumo energetico di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* del citato decreto ministeriale 43/T/2000;

Considerato che il previsto aggiornamento non è da applicarsi alla parte relativa al consumo energetico, in quanto detto costo è legato al prezzo medio di vendita per kWh praticato al Gestore dell'infrastruttura così come previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 43/T/2000;

Decreta:

Art. 1.

Al canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle componenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T, art. 5, comma 2, lettera *a)* tratta nodo e lettera *b)* chilometro minuto, viene applicata una maggiorazione della misura dell'1,7%, pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2004, in aggiunta all'adeguamento operato per l'anno 2003 con decreto ministeriale 29/T del 15 luglio 2003.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A03529

DECRETO 12 aprile 2005.

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, della misura del tasso di interesse di mora, da applicare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del capitolato generale dell'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415 — che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 — testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 marzo 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 7,125% per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005;

Vista la nota n. 7879 del 27 gennaio 2005 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio I, ha comunicato, che, sentita anche l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, il «prime rate» medio del sistema bancario, rilevato dall'Associazione bancaria italiana alla data del 31 dicembre 2004 è risultato pari al 7,125 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415 — la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è fissata per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005 al 7,125 %.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A03575

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° aprile 2005.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.A. GF Generale Finanziaria, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 marzo 1983, con il quale la S.p.A. GF Generale Finanziaria (Gruppo Voxson), con sede in Roma, via Boncompagni n. 71/C, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale è nominato commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria delle Società del Gruppo Voxson l'Avv. Giuliano M. Pompa;

Visto il provvedimento in data 27 maggio 2004 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale del rendiconto della gestione e del piano finale di liquidazione della S.p.A. GF Generale Finanziaria in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 3 dicembre 2004 con la quale il commissario liquidatore, comunicando che la cancelleria del competente Tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori a seguito del deposito del piano finale di liquidazione e del conto della gestione, chiede che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. GF Generale Finanziaria;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. GF Generale Finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. GF Generale Finanziaria, con sede in Roma, via Boncompagni n. 71/C.

Art. 2.

Il Commissario liquidatore provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. GF Generale Finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 1° aprile 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

p. Il direttore generale del Tesoro
CARPENTIERI

05A03519

DECRETO 1° aprile 2005.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.A. Re.Co.Ve.Co., in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1982, con il quale la S.p.A. Re.Co.Ve.Co. (Gruppo Paoletti), con sede in Castiglion della Pescaia (Grosseto), località la Valle, è posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale sono nominati commissari liquidatori nelle procedure di amministrazione straordinaria delle Società del Gruppo Paoletti il dott. Giorgio Averni, il dott Maurizio Molinari e l'Avv. Sergio Trauner;

Visto il provvedimento in data 18 maggio 2004 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente tribunale del Rendiconto della gestione e del piano finale di liquidazione della S.p.A. Re.Co.Ve.Co. in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 11 ottobre 2004 con la quale i commissari liquidatori, comunicando che la Cancelleria del competente tribunale ha certificato che non sono state depositate contestazioni da parte dei creditori a seguito del deposito del piano finale di liquidazione e del conto della gestione, chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Re.Co.Ve.Co.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Re.Co.Ve.Co., ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Re.Co.Ve.Co., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), località La Valle.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Re.Co.Ve.Co.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su Il Sole 24 Ore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 1° aprile 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

05A03520

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Martella a r.l.», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale la società «La Martella a r.l.», con sede in Matera è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pietro Ruggi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paolo Cuzzola, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1970, ivi domiciliato in via Trento n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Pietro Ruggi, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03550

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cosmoviter - Soc. coop. a r.l.», in Colobraro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;.

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2004 n. 65/2004 con il quale l'avv. Stefania Colucci è stata nominata commissario liquidatore della società «Cosmoviter - Soc. coop. a r.l.», con sede in Colobraro (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 5 luglio 1995;

Vista la nota in data 17 gennaio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Putorti, nato a Reggio Calabria l'8 febbraio 1967, ivi domiciliato in via Palestino n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Stefania Colucci, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03551

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Tur - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bernalda.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001 con il quale la società «Coop. Tur - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Emanuele Di Marsico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Silvana Capriglione, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 23 ottobre 1974, domiciliata in Catanzaro, via Nunzio Nasi n. 18, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Emanuele Di Marsico, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03552

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 1º aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centrale del latte delle cooperative Metapontine», in Scanzano Jonico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000 con il quale la società «Centrale del latte delle cooperative Metapontine», con sede in Scanzano Jonico (Matera) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Grazia Incampo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Silvana Capriglione, nata a Lamezia Terme (Catanzaro) il 23 ottobre 1974, domiciliata in Catanzaro, via Nunzio Nasi n. 18, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Grazia Incampo, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03553

DECRETO 6 aprile 2005.

Autorizzazione, alla società «Teslab S.r.l.», come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO
CON
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 14 settembre 2004, protocollo MAP n. 830172 del 23 settembre 2004, con la quale la società Teslab S.r.l. con sede legale in via Montegrappa, 5 Livorno e sede operativa ad Ospedaletto (Pisa) in via Cannizzaro n. 24 ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Teslab S.r.l. è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico della società Teslab S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La società Teslab S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

05A03530

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2005.

Modifica al decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2003, ed in particolare il progetto n. 11591 presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 11591 presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 11591 presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari, nella sezione C - Forma e Misura dell'Intervento, per mero errore materiale, è stato concesso un Contributo nella Spesa di euro 3.983.700,00 anziché euro 2.897.535,00 e un Credito Agevolato di euro 2.095.170,00 anziché 767.635,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 11591 presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 11591 presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari, è conseguentemente ridotto di euro 1.086.165,00 così come il credito agevolato che viene ridotto di euro 1.327.535,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 11591 presentato dalla HYDROCONTROL S.C.R.L. - Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici dal CNR - IAMC Sezione di Oristano e dall'Università degli studi di Sassari, è ridotta di euro 2.413.700,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11591

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11591 del 14/11/2002 Comitato del 16/09/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: SIGLA - Sistema Integrato per il monitoraggio e Gestione di Lagune e Ambiente.

Inizio: 01/09/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

HYDROCONTROL S.C.R.L. - CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE PER IL CONTROLLO DEI SISTE

CAPOTERRA (CA)

CNR - IAMC SEZIONE DI ORISTANO

TORREGRANDE (OR)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

SASSARI (SS)

- Costo Totale ammesso Euro 4.637.800,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.637.800,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.637.800,00	€ 0,00	€ 4.637.800,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.637.800,00	€ 0,00	€ 4.637.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.897.535,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	767.635,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A03537

DECRETO 7 aprile 2005.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, d'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 10 gennaio 2000 n. 6,contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991 n. 113 intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

Visto in particolare l'art. 1 commi 1, 2, 3 della predetta legge, che,per la realizzazione delle suddette finalità prevede il finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi;

Visto altresì l'art. 3 della medesima legge che determina lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale;

Considerato che l'art. 1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerato che il 31 dicembre 2005 scade la Tabella Triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con decreto ministeriale 49 del 29 gennaio 2004;

Considerata la necessità e l'opportunità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2006-2008, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, così come previsto dall'art. 1, comma 3 legge n. 6/2000;

Visto l'art. 3 della legge 127/1997 contenente norme sulla autocertificazione;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni

Decreta:

Art. 1.
Ambito Operativo

I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispon-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice Civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda recante notizie sull'ente (All.2) che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere inviate entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio V Piazzale J.F. Kennedy, 20 00144 - Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella *ex lege* 6/2000»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

a) relazione analitica sull'attività del triennio 2003-2005;

b) programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2006-2008;

c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2003, 2004 e 2005;

d) statuto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge 127/1997.

Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 4.
Criteri per l'inserimento in tabella

Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta. È altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.

Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.

L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.

Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta.

La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.

I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sono valutati prioritariamente:

gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi della legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione alla loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio;

la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.

Art. 5.
Modalità di emanazione della tabella

Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.

Il citato decreto ministeriale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.
Validità della tabella

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.

L'erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

Il Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 7.
Divieto di cumulo

Gli Enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR.

Roma, 7 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALL. 1 DOMANDA

SPETTABILE MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA UFFICIO V - PIAZZALE KENNEDY, 20 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....nato a...... il......., codice fiscale............, Residente in, legale rappresentante dell'ente con sede........, cod. fisc.: P. Iva:, ai sensi del presente decreto, chiede di essere iscritto nella tabella della legge 6/2000 per la corresponsione del finanziamento triennale per il funzionamento degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica.

A tale fine allega, così come previsto dall'art. 3 del presente decreto:

scheda allegata al presente decreto compilate in ogni parte recanti notizie sull'ente;

relazione analitica sull'attività del triennio 2003-2005;

programma di attività ed impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2006-2008;

prospetto riepilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2003, 2004, 2005;

Statuto;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge 127/1997.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma (Il legale rappresentante)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All. 2 scheda riepilogativa

LEGGE 6/2000 Tabellazione Triennale

Ente Proponente …………………………………………………………………………….
Legale Rappresentante …………………………………………………………………………….
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica …………………………………………………………………………….

Sede …………………………………………………………………………….
Città: …………………………………………………………………………….**Cap:**………….**Tel:**……………………….**Fax:**………….**E-mail:**………
Codice fiscale …………………………………………………………………………….
Partita IVA …………………………………………………………………………….

Numero Conto Tesoreria Provinciale …………………………………………………………………………….
Conto Corrente Bancario …………………………………………………………………………….
ABI…………. **Banca**………………….

CAB………. **Numero conto** …………….

Anno Costituzione………………………

Legge Istitutiva
………………………

Atto Costitutivo
………………………

Statuto e relativi provvedimenti di approvazione
………………………

Fini Statutari
………………………

Fini e compiti istituzionali
………………………

Notizie storiche
………………………

Settore di attività
………………………

Attività di ricerca
………………………

Sede

…….--….. Superficie mq: ……. di particolare interesse artistico ……….

Descrizione della sede
………………………

Attività Editoriale

Pubblicazioni monografiche n.: ……. Collane n.: …….

Titolo delle collane
………………………

Periodici n.: ……….

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Titolo dei Periodici
……………………..

Altre attività

Seminari permanenti……. Gruppi di studio……. Corsi……. Concorsi……. Borse di studio…….

Conferenze……. Convegni……. Mostre……. Altre attività…….

Rapporti con altre strutture scientifiche
……………………..

Livello di diffusione: ……. Nazionale ……. Internazionale …….

Tipologia utenza raggiunta
……………………..

Patrimonio materiale e immateriale

Video magnetiche …….

Specificare video magnetiche …….

Elettronico digitali …….

Specificare elettronico digitali …….

Attrezzature conservazione patrimonio
……………………..

Attrezzature fruizione patrimonio
……………………..

Collezioni conservate
……………………..

Numero compessivo: ……. di particolare interesse ……. Aperto al pubblico …….

BIBLIOTECA

Patrimonio Librario numero volumi …….

Periodici (in corso e non) numero …….

Video numero …….

Cd-rom numero …….

Altro …….

Apertura al pubblico …….

ARCHIVIO STORICO

Patrimonio Documenti numero Fondi …….

Apertura al pubblico …….

MUSEO

Consistenza patrimonio …….

Tipologia patrimonio …….

Apertura al pubblico …….

GABINETTO SCIENTIFICO

Consistenza patrimonio …….

Tipologia patrimonio …….

Apertura al pubblico …….

ALTRO

Descrizione …….

Apertura al pubblico …….

Connessione in rete con altre strutture …….

Centri di servizio …….

Collaboratori e/o dipendenti …….

Eventuali altre notizie …….

	ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO PRESENTAZIONE 2005
ENTRATE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
Da Enti Pubblici e Privati					
…..	…..	…..	…..	…..	…..
…..	…..	…..	…..	…..	…..
…..	…..	…..	…..	…..	…..
Rendite Patrimoniali	…..	…..	…..	…..	…..
Attività Istituzionali	…..	…..	…..	…..	…..
Varie	…..	…..	…..	…..	…..
TOTALI	…..	…..	…..	…..	…..
USCITE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
Personale dipendente	…..	…..	…..	…..	…..
Personale non dipendente	…..	…..	…..	…..	…..
Attrezzature e strumentazione	…..	…..	…..	…..	…..
Materiali durevoli	…..	…..	…..	…..	…..
Materiali di consumo	…..	…..	…..	…..	…..
Missioni e viaggi	…..	…..	…..	…..	…..
Attività esterne	…..	…..	…..	…..	…..
Locazioni	…..	…..	…..	…..	…..
Spese generali	…..	…..	…..	…..	…..
TOTALI	…..	…..	…..	…..	…..
Mese approvazione bilancio……… - Mese approvazione conto consuntivo………….- Importo Richiesto………………………………					

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

05A03622

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001): prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola. Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami. (Deliberazione n. 56/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando — tra l'altro — che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include — nell'ambito dei «Sistemi urbani» — la voce «Monza metropolitana», per un costo complessivo di 376,497 Meuro, cui sono riconducibili gli interventi in oggetto;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, nell'ambito del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel quadriennio di riferimento, tra i quali è incluso l'intervento «Monza metropolitana»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 22 giugno 2004, n. 389, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una relazione articolata in specifiche relazioni istruttorie relative alla «linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami» e al «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola», e in una proposta cumulativa concernente l'approvazione, con prescrizioni, dei progetti preliminari delle opere — dell'importo globale di circa 670 Meuro — e l'assegnazione di finanziamenti per un importo complessivo di circa 229,669 Meuro, di cui parte da reperire su altri interventi del programma relativi alla regione Lombardia;

Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso «l'aggiornamento a luglio 2004» della relazione precedentemente inviata;

Vista la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il richiamato Ministero ha trasmesso le schede di cui alla delibera n. 63/2003 ed i piani economico-finanziari delle opere in discorso, piani di cui è stata poi consegnata una stesura aggiornata in relazione agli esiti degli approfondimenti effettuati unitamente al Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che non risulta necessario operare una compensazione con altre opere della regione Lombardia, posto che il contributo complessivamente richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma non travalica l'importo che secondo la delibera n. 121/2001 grava sulle risorse destinate all'attuazione del programma stesso e che le previsioni di spesa nella delibera stessa riportate sono limitate al triennio 2002-2004, mentre il contributo di cui sopra viene imputato sulle disponibilità relative al 2006;

Considerato che le opere di cui sopra sono comprese nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le infrastrutture afferenti il «sistema urbano e metropolitano»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

1. SOTTO L'ASPETTO TECNICO-PROCEDURALE

in linea generale

che entrambi gli interventi formano oggetto di protocollo d'intesa sottoscritto il 9 marzo 1999 tra regione Lombardia, provincia di Milano, comuni di Cinisello Balsamo, Milano, Monza e Sesto S. Giovanni per il potenziamento e lo sviluppo del sistema integrato di trasporto sulla direttrice Milano-Monza, con specifico riferimento anche alla realizzazione di una nuova infrastruttura (metropolitana leggera) di collegamento tra Milano e l'hinterland nord lungo l'asse della linea 5;

che le opere rientrano in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area nord di Milano, caratterizzata da un elevatissimo livello di urbanizzazione, e mirano in particolare a contribuire a fronteggiare la nuova domanda di mobilità generata e attratta dall'area stessa, limitando il ricorso al mezzo individuale;

che più specificatamente il prolungamento della M1 è volto a garantire una valida alternativa alle forti correnti di traffico privato provenienti dalla Brianza e da importanti assi stradali, quali l'autostrada A4 e la s.s. 36, e nello stesso tempo è volto a servire aree per le quali è previsto un forte sviluppo nei comuni di Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza;

che per entrambi gli interventi il comune di Milano ha depositato il progetto e lo studio di prefattibilità ambientale presso la regione Lombardia, rendendo noto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, l'intervento non è assoggettato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a procedura di valutazione d'impatto ambientale, ma a verifica ambientale, per la quale non è richiesta la pubblicazione sui quotidiani;

per il «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola»,

che l'intervento, caratterizzato dagli stessi standard progettuali della tratta realizzata della linea 1, consiste nel prolungamento di detta linea per una lunghezza di 1.879 m e comprende la realizzazione delle stazioni di Restellone e Monza Bettola, nonché dell'asta di manovra di quest'ultima, della lunghezza di 395 m, e l'acquisto di nove treni;

che l'intervento è previsto nel protocollo di accordo sottoscritto il 25 gennaio 2000 tra gli enti firmatari del citato protocollo d'intesa del 9 marzo 1999 per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione del collegamento Milano, Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza mediante il prolungamento della linea metropolitana 1 e che in particolare l'art. 5 di detto accordo sancisce l'impegno dei comuni sottoscrittori ad adeguare i contenuti dei propri strumenti urbanistici e di pianificazione alle indicazioni progettuali, garantendo inoltre l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;

che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri enti e organismi competenti e dalla Metropolitana Milanese S.p.a., per conto del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze;

che la regione Lombardia, con delibera della giunta regionale n. VII/13575 del 4 luglio 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, esponendo i risultati della verifica ambientale effettuata sul progetto e confermando l'esclusione del progetto stesso dalla valutazione d'impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni formulate nell'allegato B della delibera stessa, e si è altresì pronunziata positivamente in merito alla localizzazione dell'opera, accertandone la conformità alle norme dei piani territoriali, urbanistici ed edilizi ed in particolare ai piani regolatori dei comuni di Sesto S. Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 25 novembre 2003, si è espresso favorevolmente, subordinatamente alle condizioni indicate dalle competenti soprintendenze;

che parere favorevole ha espresso anche la Commissione interministeriale prevista dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, formulando peraltro alcune osservazioni sulle voci del quadro economico, che hanno comportato il ridimensionamento del costo dell'opera da circa 176.000.000 a 174.941.957 euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

che all'intervento è assegnato il CUP B61E040000 30001;

per la «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami»,

che l'intervento consiste nella realizzazione di una metropolitana leggera su rotaia ad automazione integrale, con percorso su due binari interamente in sede propria lungo l'asse urbano definito dai viali Zara e Testi, in galleria naturale ed artificiale e nella realizzazione di nove stazioni e di un deposito-officina sotterraneo destinato a lavori di ordinaria manutenzione (preventiva e correttiva), nonché nell'acquisto di dieci veicoli;

che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri enti e organismi competenti in una prima versione e — successivamente — in versione parzialmente modificata ed integrata da una proposta di ricorso al project financing ai sensi dell'art. 37-*bis* legge 11 febbraio 1994, n. 109, proposta esaminata da un Comitato di consulenti e dichiarata di pubblico interesse dal Comune;

che detta seconda versione progettuale è stata trasmessa — oltre che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni interessate — anche agli enti gestori delle interferenze;

che, sulla base delle considerazioni emerse dal documento redatto dal citato Comitato di consulenti, l'Astaldi S.p.a., in qualità di mandataria dell'ATI, sottoscriveva, il 30 ottobre 2003, un «Atto d'obbligo» nei confronti del comune;

che la regione Lombardia, ribadendo il parere già reso con delibera della giunta regionale n. VII/15179 del 21 novembre 2003, con delibera n. VII/16949 del 26 marzo 2004 ha espresso parere favorevole sul progetto, confermando complessivamente l'esclusione dalla valutazione d'impatto ambientale, subordinatamente al recepimento, nelle successive fasi progettuali, delle prescrizioni riportate nella delibera stessa, e ha espresso parere positivo in merito alla localizzazione dell'opera, attestandone altresì la conformità alle disposizioni dei piani territoriali, urbanistici ed edilizi;

che parere positivo, con prescrizioni, ha formulato anche la Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1042/1969, rilevando — tra l'altro — come i costi relativi ad alcune voci (progettazione e coordinamento sicurezza e «altri costi generali») non siano adeguatamente giustificati;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

che all'intervento «Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami» è assegnato il CUP B61E0400004000;

2. SOTTO L'ASPETTO ATTUATIVO

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nel comune di Milano;

che la modalità di affidamento dei lavori è l'appalto integrato per il prolungamento della linea M1, mentre avviene in regime di finanza di progetto per l'altra opera;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che i tempi di realizzazione del prolungamento della M1 sono stimati in circa cinque anni, mentre i tempi di realizzazione della nuova linea M5 sono stimati in sei anni;

3. SOTTO L'ASPETTO FINANZIARIO

per il «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola»,

che il costo complessivo dell'intervento, come ridimensionato in fase istruttoria, è quantificato in 174.941.957 euro, di cui 66.957.864 euro per lavori a base d'appalto, 21.984.093 per somme a disposizione e 86.000.000 euro per materiale rotabile;

che il costo è coperto — per complessivi 70.400.000 euro — dagli enti locali;

che il piano economico-finanziario sintetico, le cui assunzioni di base sono state ritenute condivisibili dalla Cassa depositi e prestiti, non evidenzia un potenziale ritorno economico dalla gestione tale da render possibile forme di partenariato pubblico-privato;

che per il fabbisogno residuo di 104.541.957 euro viene richiesta la copertura a carico delle risorse della «legge obiettivo» con imputazione, in particolare, per 54.000.000 euro a valere sui fondi previsti dalla legge n. 166/2002, e per i rimanenti 50.541.957, a valere sugli ulteriori fondi che verranno destinati all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, salvo, in caso di mancata assegnazione, stralcio delle opere non finanziate, pari a cinque dei nove treni previsti;

che, in caso di mancata attribuzione delle risorse richieste per la seconda fase, viene ipotizzato lo stralcio delle opere non finanziate, corrispondenti a cinque dei nove treni previsti, e che l'esercente Azienda Trasporti Milanese S.p.a. ha comunque confermato la propria disponibilità ad integrare il finanziamento per l'acquisto dei treni sino ad un importo massimo di 8.950.000 euro, il che riduce il fabbisogno residuo per materiale rotabile a circa 41,592 Meuro;

per la «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami»,

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 495.156.986 euro, di cui 177.985.761 per opere civili, 133.217.070 per opere tecnologiche di sistema, 33.655.000 per materiale rotabile e 150.299.155 per piani di sicurezza e somme a disposizione;

che il primo lotto funzionale Garibaldi-Zara della tratta Garibaldi F.S.-Ca' Granda è stato ammesso a finanziamento da questo Comitato, con delibera 3 maggio 2001, n. 76, a carico della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per un importo — in termini di volume d'investimenti — di 81.700.000 euro e che il costo è coperto, per ulteriori 54,228 Meuro, da fondi del comune di Milano ad integrazione del predetto finanziamento statale;

che il piano economico-finanziario sintetico evidenzia un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera, con assunzione di una quota dell'investimento, pari a 183.560.000 euro, a carico di privati;

che la Cassa Depositi e Prestiti si è espressa per la bancabilità del progetto, esponendo comunque alcune osservazioni al riguardo;

che anche l'Unità tecnica finanza di progetto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ha riconosciuto la sostenibilità dell'operazione, formulando considerazioni anche in merito alla bozza di convenzione che regola la concessione e per la quale sottolinea la necessità di un più puntuale allineamento ai contenuti del citato «Atto d'obbligo» e di ulteriori integrazioni, puntualmente indicate;

che per il fabbisogno residuo di 175.668.986 euro viene richiesta la copertura a carico delle risorse recate dalla legge n. 166/2002;

Delibera:

1. Approvazione progetti preliminari.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 sono approvati, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti preliminari del «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola» e della «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami» ed è altresì riconosciuta la compatibilità ambientale delle opere.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, gli importi di 88.941.957 euro — cui sono da aggiungere 86.000.000 euro per materiale rotabile — e di 495.156.986 euro (comprensivi di 33.655.000 euro per materiale rotabile) rappresentano il limite di spesa, rispettivamente, del «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola e della «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami»: per quest'ultimo intervento il soggetto aggiudicatore, prima di bandire la gara, provvederà ad approfondire — sulla base del quadro economico presentato con nota 16 aprile 2004 — gli specifici contenuti delle voci richiamate nella presa d'atto ed a verificarne la congruità, comunicando le proprie valutazioni finali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Entrambi gli importi di cui sopra sono inclusivi degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione dei progetti in questione, sono riportate — separatamente per ciascun progetto — nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà inoltre ad adeguare la bozza di convenzione che regola la concessione della nuova linea M5 alle indicazioni riportate nel parere della Cassa depositi e prestiti e che il predetto Ministero provvederà a comunicare direttamente al soggetto aggiudicatore stesso.

2. Concessione contributo.

2.1 Vengono attribuiti al comune di Milano i seguenti contributi in termini di volume d'investimenti, che rappresentano il limite massimo di spesa attualmente finanziabile a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002:

per il prolungamento della linea M1 a Monza Bettola, un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 54.000.000 euro;

per la realizzazione della tratta Garibaldi-Bignami della nuova linea M5, un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 175.668.986 euro.

L'onere relativo viene imputato sul quinto limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2006: la quota annua non può comunque superare — rispettivamente — l'importo massimo di 4.942.000 euro e l'importo massimo di 16.077.000 euro.

2.2 Il comune di Milano, nella qualità di soggetto aggiudicatore dell'intervento di «prolungamento della linea M1», provvederà a reperire le ulteriori risorse necessarie per l'acquisizione del materiale rotabile nell'entità indicata (9 treni). In caso contrario ed in carenza di ulteriori assegnazioni a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle infrastrutture strategiche, il parco treni verrà adeguatamente ridotto.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari degli interventi «prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola» e «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», approvati con la presente delibera.

3.2 In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in detta fase progettuale.

Procederà inoltre a verificare il rispetto delle altre indicazioni di cui al punto 1.

3.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Ai sensi della delibera n. 24 in data odierna, il CUP relativo a ciascuna opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 315

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Prescrizioni - Parte I

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 A MONZA BETTOLA

Le prescrizioni, emerse nel corso dell'istruttoria, da recepire in sede di progetto definitivo sono per gli:

Aspetti tecnici

L'approfondimento progettuale dovrà riguardare i seguenti temi:

A) *Trasporti, interferenze e viabilità.*

A1 - Coordinare la progettazione per la realizzazione dell'insediamento urbanistico in comune di Cinisello Balsamo con le previsioni del progetto definitivo del prolungamento della M1 rendendo inoltre compatibile il sistema viabilistico previsto nell'area con il nuovo terminale della M1 verificando le previsioni del piano integrato di intervento e del piano regolatore del comune che prevedono la realizzazione di forti trasformazioni urbanistiche oltre che l'attestazione, presso la medesima area, di importanti infrastrutture di trasporto.

A2 - Coordinare la progettazione definitiva per la realizzazione dell'insediamento urbanistico in comune di Cinisello Balsamo con gli studi in atto per la realizzazione del parcheggio di interscambio.

Ciò al fine di consentire la massima accessibilità all'area di interscambio ferro-gomma presso la stazione di testa Monza Bettola.

A3 - Il progetto dovrà essere integrato con l'indicazione di massima delle aree destinate a parcheggi di interscambio, in modo da consentire le valutazioni inerenti ai presumibili flussi di traffico indotto dalla realizzazione dell'opera a regime ed ai potenziali impatti generati.

A4 - Quantificare il peso della domanda di trasporto generata dal polo attrattore-generatore di traffico del nuovo capolinea di Monza Bettola, valutando il possibile ulteriore incremento della domanda generato dalle nuove previsioni urbanistiche in comune di Cinisello.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A5 - Valutare l'impatto del cantiere sulla mobilità urbana e indicare i percorsi viabilistici alternativi da adottarsi anche in considerazione del fatto che l'area in oggetto sarà interessata dai lavori della ex s.s. 36.

A6 - Integrare la documentazione relativa al materiale rotabile con:

l'indicazione del calcolo del fabbisogno in relazione al programma di esercizio previsto per la linea metropolitana;

l'indicazione dei tempi e delle modalità di acquisizione dei mezzi da parte dell'azienda esercente;

la descrizione delle caratteristiche tecniche del nuovo rotabile da acquisire.

B) *Geologia ed idrogeologia.*

B1 - Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica del sottosuolo, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto 11 marzo 1988.

B2 - Dovrà essere condotta un'analisi della presenza di pozzi idrici pubblici nella zona di intervento e delle eventuali interferenze con la realizzazione dell'opera.

Aspetti ambientali

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al rumore e vibrazioni, atmosfera e salute pubblica, si elencano le seguenti prescrizioni:

C) *Cantiere.*

C1 - In sede di progetto definitivo dovranno essere indicate con precisione le sistemazioni logistiche dei cantieri e le aree destinate ad ospitare le attrezzature, la cui collocazione dovrà essere concordata con le amministrazioni comunali interessate.

C2 - Con riferimento a potenziali recettori, dovranno essere indicati i sistemi di abbattimento e di monitoraggio delle polveri generate in fase di cantiere nelle tratte in cui si prevede la realizzazione a cielo aperto.

C3 - In fase di cantierizzazione dovranno essere adottati accorgimenti nella scelta dei macchinari, nella manutenzione delle macchine e nelle procedure di cantiere per limitare, per quanto possibile, il disagio della popolazione esposta alle emissioni acustiche.

C4 - Per quanto riguarda l'impatto temporaneo del rumore di cantiere proveniente dagli imbocchi dei tratti realizzati a foro cieco, dovranno essere indicati gli accorgimenti per la riduzione dei disagi della popolazione.

C5 - Si dovranno programmare opportuni rilievi fonometrici per valutare i livelli di immissione in corrispondenza dei recettori e se necessario andranno adottate, compatibilmente con le esigenze dell'attività di cantiere, schermature antirumore provvisorie.

D) *Rumore e vibrazioni (esercizio).*

D1 - Dovrà essere valutata l'opportunità di rivestimenti interni fonoassorbenti dei condotti, onde contenere le emissioni delle aperture in superficie.

D2 - Dovranno essere svolti approfondimenti e valutazioni relativamente alle vibrazioni trasmesse al terreno dal sistema convoglio-armamento ed al conseguente disturbo degli occupanti edifici interessati; l'analisi del disturbo delle persone dovuto alle vibrazioni andrà effettuata conformemente alle norme tecniche in materia (ISO 2631 e UNI 9614); dovrà essere in proposito indagata una fascia di ampiezza adeguata, oltre la quale gli effetti delle vibrazioni possono essere ritenuti trascurabili in termini di disturbo agli occupanti gli edifici, tenendo conto dell'intensità e della frequenza delle vibrazioni trasmesse dal sistema convoglio-armamento e delle caratteristiche di propagazione ed attenuazione del terreno; in tale fascia, della quale dovranno essere indicati i parametri utilizzati e i criteri di dimensionamento, dovranno essere individuati e caratterizzati gli edifici presenti, dovrà essere stimata l'intensità delle vibrazioni e definita la distanza oltre la quale tali vibrazioni sono ritenute non rilevanti.

D3 - Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio dell'impatto acustico *post-operam* delle vibrazioni prodotte dall'esercizio dell'infrastruttura, con particolare riguardo alle situazioni di potenziale criticità.

D4 - Dovrà essere predisposto un piano di manutenzione finalizzato ad evitare che fenomeni di usura e deterioramento incrementino le vibrazioni trasmesse al terreno dal sistema convoglio-armamento, con incremento del disturbo agli occupanti gli edifici.

D5 - Dovrà essere prodotta una relazione sulle possibili soluzioni mitigative tecnicamente ed economicamente adottabili ad opera realizzata, nel caso in cui il monitoraggio post-operam evidenziasse situazioni di disturbo alle persone.

E) *Paesaggio.*

E1 - Dovranno essere indicati gli interventi di ripristino degli elementi vegetazionali e le eventuali opere di inserimento a verde da realizzarsi mediante la messa a dimora di specie vegetali autoctone (d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48740), prevedendo inoltre uno specifico piano di manutenzione delle aree rivegetate.

E2 - Dovrà essere predisposto un piano coordinato delle ipotesi infrastrutturale e degli assetti locali della viabilità, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità al nodo di interscambio.

F) *Archeologia.*

F1 - la sorveglianza delle attività di scavo, in particolare in zone non urbanizzate, dovrà essere condotta da ditta specializzata nel settore archeologico sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

Prescrizioni - Parte II

NUOVA METROPOLITANA M5 DA P.TA GARIBALDI A MONZA BETTOLA TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI

Le prescrizioni, emerse nel corso dell'istruttoria, da recepire in sede di progetto definitivo sono per gli:

Aspetti tecnici

L'approfondimento progettuale dovrà riguardare i seguenti temi:

A) *Trasporti, interferenze, tracciato e viabilità.*

A1 - Approfondire lo studio della domanda di traffico, anche per verificare l'affermazione che il carico acquisibile in massima parte proverrà dalla modalità pubblica, non essendo previsto un parcheggio di interscambio.

A2 - Valutare la possibilità di prevedere predisposizioni che permettano di realizzare eventuali prolungamenti della linea oltre il terminale di Garibaldi FS.

A3 - Verificare la possibilità di utilizzare depositi esistenti (Famagosta) in alternativa alla realizzazione di un nuovo deposito-officina sotterraneo a Bignami.

A4 - Coordinare l'intervento in esame con le progettazioni in atto interferenti, riqualificazione della s.p. 5, metrotranvia Milano-Cinisello e con le opere previste dal piano integrale di intervento in particolare nell'area Zara-Volturno.

A5 - Approfondire e favorire le possibilità di interscambio con la futura metrotranvia Milano-Cinisello e quelle relative al nodo Garibaldi (passante, servizio ferroviario, M2).

A6 - Garantire in tutte le fasi un'adeguata mobilità, in particolare produrre uno studio che evidenzi la viabilità privata e pubblica nelle fasi di costruzione e nella fase di esercizio.

A7 - Dovrà essere redatto uno specifico elaborato che permetta di valutare le conseguenze, seppur temporanee, sul traffico nell'intorno dell'area in funzione della tempistica di realizzazione delle opere; esso dovrà perciò indicare con precisione le sistemazioni logistiche dei cantieri, le aree destinate ad ospitare le attrezzature nonché la viabilità alternativa e di cantiere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A8 - Lungo la tratta Garibaldi FS - Isola il tracciato prevede una curva con raggio di 60 metri; atteso che tale valore comporta, per i sistemi su ferro, un elevato consumo delle ruote e delle rotaie, oltre ai vincoli relativi alla velocità di esercizio, dovrà verificarsi la possibilità di aumentare tale raggio.

A9 - L'accelerazione massima prevista per l'esercizio è di 0,9 m/s2; a tal riguardo si ritiene necessario verificare la rispondenza con la norma UNI 7491, che indica i valori delle accelerazioni per i veicoli di metropolitane, e la possibilità di modificare tale accelerazione.

B) *Geologia, geotecnica e idrogeologia.*

B1 - Predisposizione di opportune indagini geotecniche ed idrogeologiche finalizzate ad accertare, in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale lavori pubblici 11 marzo 1988, e successiva circolare 24 settembre 1988, n. 30483, i principali parametri fisici dei terreni di fondazione, che costituiscono dati essenziali per la determinazione delle più appropriate soluzioni progettuali da adottare per la realizzazione degli interventi.

B2 - Analisi del fenomeno di subsidenza connesso alle operazioni di scavo e valutazione del rischio per gli edifici esistenti (danni alle strutture).

B3 - Predisposizione di uno studio idrogeologico delle aree interessate, che definisca:

i valori relativi alle massime escursioni stagionali della falda freatica riferite ad un periodo di tempo sufficientemente significativo (almeno dieci anni);

rappresentazione della direzione di deflusso della falda freatica e dell'andamento delle curve isofratiche, mediante la redazione di una carta idrogeologica dell'area in esame;

le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee;

le interferenze dell'intervento in oggetto sull'assetto idrogeologico ed idraulico del territorio.

B4 - Analisi delle problematiche connesse alla presenza ed alla profondità della falda freatica, anche al fine di determinare le soluzioni progettuali più idonee (impermeabilizzazioni, drenaggi, smaltimento acque, ecc.).

B5 - La progettazione dovrà garantire la tutela delle falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento (accidentali sversamenti sul suolo e nel sottosuolo di sostanze inquinanti, ecc.) sia in fase di cantiere, sia nella successiva fase di esercizio.

B6 - Effettuazione di un monitoraggio della falda in relazione all'opera in progetto, attraverso l'impiego di un congruo numero di piezometri la cui collocazione, profondità e frequenza delle misure e dei prelievi, dovranno essere stabiliti con finalità di controllarne le oscillazioni di livello e la tendenza evolutiva a lungo termine, la velocità di deflusso, la permeabilità, nonché la qualità dell'acqua.

B7 - Le opere in sotterraneo, nella zona di esondazione del torrente Seveso, dovranno essere progettate con idonei sistemi di difesa delle infrastrutture, prevedendo un sistema adeguato di smaltimento delle acque e stazioni di pompaggio nei siti a maggiore rischio di allagamento. L'impermeabilizzazione dovrà, altresì, garantire la tutela della falda da eventuali inquinamenti per percolazione di sostanze tossiche (scarichi e svasi accidentali).

B8 - L'attuazione degli interventi nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta e zone di rispetto) destinate al consumo umano, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 152/1999, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 258/00, è soggetta alle disposizioni della delibera della giunta regionale 27 giugno 1996, n. 6/15137 ed ai criteri e alle indicazioni contenute nel documento «direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto», approvato con delibera della giunta regionale 10 aprile 2003 n. 7/12693. In particolare, il tracciato non dovrà in nessun caso interessare le zone di tutela assoluta.

B9 - L'ubicazione, le attività e la sistemazione finale delle aree di cantiere dovrà avvenire con le seguenti modalità:

le aree non dovranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano;

gli scarichi delle acque provenienti da lavorazioni interne (impianti di betonaggio, ecc.) e dai lavaggi di automezzi dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente;

al termine dei lavori le aree occupate, al fine di garantire la tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, dovranno, se necessario, essere oggetto di bonifica.

B10 - Si ritiene necessario prevedere il controllo di possibili movimenti dei terreni che possano coinvolgere manufatti ed installazioni presenti nell'area d'influenza dell'opera in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale LL.PP. 11 marzo 1988 e circolare LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988.

B11 - Si sottolinea la necessità, allo scopo di evitare inutili ritardi nel completamento dei lavori, di effettuare una campagna di indagini finalizzata alla determinazione della qualità dei suoli e/o di industrie salubri insistenti, anche in passato, nelle aree da attraversare. I risultati di tali indagini potranno essere riportati in un documento che, in relazione alla destinazione urbanistica di tali aree, ne evidenzi i livelli di contaminazione. Nel caso di esito positivo della campagna, dovrà essere individuato il soggetto che dovrà farsi carico della caratterizzazione dei siti e degli interventi di bonifica. Prima dell'inizio dei lavori di scavo, l'autorità competente dovrà essere in possesso di una relazione circostanziata in merito ai risultati della campagna finalizzata alla determinazione della qualità dei terreni da scavare. Restano gli obblighi previsti dall'art. 23 della legge n. 306/2003, che modifica l'art. 1 della legge n. 443/2001.

B12 - Dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee.

Aspetti ambientali

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al rumore e vibrazioni, atmosfera e salute pubblica, si elencano le seguenti prescrizioni:

C) *Rumori e vibrazioni.*

C1 - Dovrà essere valutata l'opportunità di rivestimenti fonoassorbenti dei condotti, onde contenere le emissioni delle aperture in superficie.

C2 - Dovranno essere svolti approfondimenti e valutazioni relativamente alle vibrazioni trasmesse al terreno dal sistema convoglio-armamento, in linea e in deposito, ed al conseguente disturbo degli occupanti gli edifici interessati; dovrà essere in proposito indagata una fascia di ampiezza adeguata, oltre la quale gli effetti delle vibrazioni possono essere ritenuti trascurabili in termini di disturbo agli occupanti gli edifici, tenendo conto dell'intensità e della frequenza delle vibrazioni trasmesse dal sistema convoglio-armamento e delle caratteristiche di propagazione ed attenuazione del terreno; in tale fascia, della quale dovranno essere indicati i parametri utilizzati ed i criteri di dimensionamento, dovranno essere individuati e caratterizzati gli edifici presenti e dovrà essere stimata l'intensità delle vibrazioni.

C3 - Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio post operam sia dell'impatto acustico che delle vibrazioni prodotte dall'esercizio dell'infrastruttura, con particolare riguardo alle situazioni di potenziale criticità.

C4 - Dovrà essere prodotta una relazione sulle possibili soluzioni mitigative tecnicamente ed economicamente adottabili ad opera realizzata, nel caso in cui il monitoraggio post operam evidenziasse situazioni di disturbo alle persone.

C5 - Dovrà essere predisposto un piano di manutenzione finalizzato ad evitare che fenomeni di usura e deterioramento incrementino le vibrazioni trasmesse al terreno dal sistema convoglio-armamento, con incremento del disturbo agli occupanti gli edifici.

C6 - Si richiede che in fase esecutiva siano adottati tutti gli accorgimenti e le procedure utili al contenimento dell'impatto acustico in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

fase di cantierizzazione relativi al traffico indotto per la costruzione e all'attività stessa di cantiere (scelta e manutenzione dei macchinari, progettazione del cantiere, modalità operative, opere di mitigazione, ecc.). Nel caso in cui sia necessario richiedere, per le fasi più rumorose dell'attività di cantiere, deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, si prescrive la redazione della normativa tecnica e revisionale prevista dal regolamento comunale in vigore.

C7 - Relativamente alla problematica delle vibrazioni, si ritiene indispensabile, nella fase di cantierizzazione, prevedere l'informazione della cittadinanza interessata dal procedere dei lavori, al fine di preparare, per quanto possibile, all'impatto, seppur transitorio, che la costruzione della linea produrrà. Relativamente alla fase di esercizio, la progettazione e le soluzioni tecnologiche adottate dovranno essere tali da mantenere il fenomeno vibratorio sotto la soglia di percezione, soprattutto nel periodo notturno.

D) *Atmosfera.*

D1 - Nel trattamento del materiale, i processi dei lavori meccanici dovranno prevedere l'agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale e la movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi.

D2 - I processi di lavoro termici e chimici dovranno prevedere, nelle opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, l'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti e l'impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.

D3 - Dovrà essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, dovranno essere preferiti mezzi di grande capacità per ridurre il numero di veicoli in circolazione. In uscita dal cantiere, dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi per evitare dispersioni polverose lungo i percorsi stradali; inoltre la velocità sulle piste di cantiere dovrà essere limitata a 30 km/h.

D4 - Similmente, i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta dovranno essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili.

D5 - Per contenere la polverosità, si dovrà provvedere alla periodica bagnatura dell'area e della strade di cantiere (per le piste occorre considerare anche un adeguato consolidamento con pavimentazione o copertura verde).

D6 - I riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle demolizioni.

D7 - Dovranno essere minimizzate le interferenze impattanti tra i cantieri e la viabilità esistente.

D8 - Cemento e altri materiali di cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati con trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori di emissione di 10mg/Nmc. I filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza.

D9 - Il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, dovrà essere protetto da barriere ed umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure adeguate (ad esempio la copertura con stuoie/teli) ed i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli.

D10 - Eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco, di ridotte dimensioni granulometriche, dovranno essere opportunamente dotate di carter.

D11 - Dovrà essere prevista l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio mentre, durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi dovranno essere utilizzati sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi.

D12 - Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione calore con caratteristiche tali da ottenere le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. Si richiede di impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro conformi alla direttiva 97/97/CE e a basse emissioni (con motore elettrico); macchine con motore diesel andranno possibilmente alimentate con carburanti a basso tenore di zolfo (< 50ppm). Per lavori con alta produzione di polveri utilizzando macchine per la lavorazione meccanica dei materiali (mole, smerigliatrici) andranno adottate misure di riduzione delle polveri (bagnare, captare, aspirare, separare, ecc.).

D13 - L'impianto di betonaggio dovrà essere provvisto di schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e il carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati a un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto. Punti di emissione a breve distanza (> 50m) da aperture di locali abitabili dovranno, se possibile, avere altezza maggiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

D14 - Per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti dovranno essere garantite le seguenti fasi: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo, formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico, copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico, sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.

D15 - Al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, si dovrà far uso di pannelli o schermi mobili e di barriere antipolvere nel delimitare le aree di cantiere.

D16 - Per evitare l'emissione di polveri, i pozzi d'attacco delle gallerie a foro cieco dovranno essere preferibilmente muniti di capannone insonorizzato per il contenimento delle polveri oppure attrezzati con piattaforma mobile in grado di trasportare, con movimento verticale, i mezzi (autocarri, autobetoniere, pompe per calcestruzzo) sino al fondo del pozzo, dove avverranno tutte le operazioni di carico e scarico dei materiali (ferro, calcestruzzo, ecc.) dagli autornezzi.

D17 - In fase di cantiere dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti e i dati risultanti dovranno essere trasmessi all'ARPA per la loro validazione. La strumentazione di monitoraggio dovrà essere concordata con l'ARPA, insieme all'individuazione delle aree in esame, le caratteristiche degli strumenti da utilizzare, tra i quali l'uso di eventuale laboratorio mobile e centraline fisse, i manuali di gestione, i parametri d'analisi, le procedure per completare il monitoraggio comprendendo anche le misure di mitigazione.

E) *Salute pubblica.*

Con riferimento all'area Deposito-Manutenzione di Bignami si prescrive che:

E1 - Tutti gli ambienti di lavoro dovranno essere areati con impianti meccanici che garantiscano idonee condizioni microclimatiche per il personale che opererà in questi ambienti ed un adeguato apporto di aria primaria.

E2 - Le prese d'aria degli impianti di aerazione e/o condizionamento dovranno essere posizionate ad un'altezza dal piano stradale superiore a 4 m.

E3 - La zona operativa dell'officina posta al piano della linea dovrà essere separata dalle zone di esercizio della linea stessa.

E4 - Dovrà essere realizzata una adeguata segregazione della zona di lavaggio per contenere il rumore eventualmente prodotto da questo impianto.

E5 - Dovrà essere predisposto un sistema per la raccolta dei fluidi esausti, per la loro movimentazione e per lo stoccaggio.

E6 - Dovranno essere istallati idonei apprestamenti per il lavaggio di emergenza in caso di investimento di fluidi tossici o nocivi.

05A03577

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 31 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli, in data 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 18 marzo u.s. dell'Ufficio ACI PRA di Napoli, che ha segnalato che in pari data, a causa dello sciopero generale del pubblico impiego, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 22 marzo 2005, prot.19/05 AC, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 marzo 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03586

PROVVEDIMENTO 1º aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Lodi ha comunicato, con nota n. 414. del 21 marzo 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 1º aprile 2005 prot. n. 2726/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 1º aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03515

PROVVEDIMENTO 1º aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0003043 del 16 marzo 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 1° aprile 2005 prot. n. 2726/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 1° aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03516

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Pavia, nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Pavia ha comunicato, con nota n. 757 del 21 marzo 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 18 marzo 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 1° aprile 2005 prot. n. 2726/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 1° aprile 2005.

Il direttore regionale: ORSI

05A03518

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Adozione della tessera di riconoscimento del personale dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dispone:

1. *Tessera di riconoscimento del personale dell'Agenzia.*

1.1. Al personale che presta servizio nell'Agenzia delle entrate è rilasciata una tessera di riconoscimento a stretta rendicontazione, di validità quinquennale, conforme al fac-simile di cui all'allegato A, costituita da una carta plastica delle seguenti dimensioni: altezza 53,92/54,03 mm.; larghezza 85,47/85,72 mm.; spessore 0,68/0,84 mm, sulla quale sono riportati i seguenti elementi:

a) nella parte anteriore:

- il logo dell'Agenzia delle entrate;

- il numero progressivo della tessera;

- la fotografia a colori del titolare;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- i dati anagrafici del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita);

- la qualifica del titolare;

- la struttura che ha rilasciato la tessera;

- la data di rilascio;

- la firma del dirigente di vertice della struttura che ha rilasciato la tessera;

b) nella parte posteriore:

- la seguente dizione: «IL TITOLARE DELLA PRESENTE TESSERA E UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA TRIBUTARIA NEI LIMITI DEL SERVIZIO A CUI È DESTINATO E SECONDO LE ATTRIBUZIONI CONFERITE DALLA LEGGE»;

- il periodo di validità della tessera.

1.2. La carta presenta i seguenti elementi di sicurezza:

- fondino di sicurezza con elementi variabili;

- microprint positivo;

- stampa invisibile fluorescente;

- ologramma di sicurezza metallizzato-alluminio.

L'ologramma rappresenta diverse apparenze secondo l'angolo d'osservazione/rifrangenza. In primo piano appare lo stemma della Repubblica, mentre la microscrittura «REPUBBLICA ITALIANA» appare prospetticamente in secondo piano.

1.3. Al personale che presta servizio presso gli uffici centrali la tessera è rilasciata dalla Direzione centrale del personale. Al restante personale la tessera è rilasciata dalla Direzione regionale presso la quale l'interessato presta servizio.

Al personale che presta servizio presso la Direzione provinciale di Bolzano, è rilasciata una tessera di riconoscimento bilingue.

1.4. La tessera deve essere restituita nei casi in cui, prima della scadenza del periodo di validità, il dipendente cessi dal servizio, venga distaccato o comandato presso altri enti pubblici o privati, nonché nei casi di collocamento in aspettativa previsti dai commi 8 e 9 dell'art. 51. dall'art. 52 e dall'art. 54 del vigente CCNL del comparto agenzie fiscali.

2. Ulteriori modalità applicative.

Il presente atto abroga e sostituisce integralmente il precedente atto prot. nr. 2004/216366 del 15 dicembre 2004 che, pertanto, è da considerarsi privo di efficacia sin dalla sua emanazione.

Motivazioni.

A seguito dell'attivazione dell'Agenzia delle entrate è venuta meno, per i dipendenti di quest'ultima, la possibilità di utilizzare la tessera di riconoscimento modello AT rilasciata al personale delle amministrazioni dello Stato. Per esigenze di servizio, tuttavia, è opportuno che ogni dipendente in servizio presso l'Agenzia sia dotato di una tessera di riconoscimento che ne attesti l'appartenenza alla medesima.

Il presente atto stabilisce, pertanto, che al personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate sia rilasciata una tessera di riconoscimento, di cui fissa le caratteristiche.

Per il mutamento della situazione di fatto, inoltre, il precedente atto prot. nr. 2004/216366 del 15 dicembre 2004, avente pari oggetto, viene abrogato ed è da considerarsi privo di efficacia sin dalla sua emanazione.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67 comma 1; art. 68 comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) Altre disposizioni:

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 30 e 31, recante Norme generali per la repressione delle violazioni finanziarie;

Decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 57 (istituzione delle agenzie fiscali);

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 — prot. 36122, recante Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate e successive modificazioni e integrazioni;

Delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate n. 197 del 29 luglio 2004, che ha approvato il nuovo logo dell'Agenzia delle entrate;

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 100;

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, art. 5.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All.- "A"

TESSERA ORDINARIA

RECTO

VERSO

COPIA TRATTA DA G

All.- "A"

TESSERA BILINGUE

RECTO

VERSO

05A03579

COPIA TRATTA DA G

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone

È accertato, per il giorno 8 marzo 2005, l'irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 8 marzo 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 4 marzo 2005 prot. 606/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 6 aprile 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A03774

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento dei peripdo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1006 del 18 marzo 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 18 marzo 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. 515 in data 31 marzo 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 aprile 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A03578

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 29 marzo 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Liquidazione delle spese di somma urgenza, delle spese per gli studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari e degli oneri connessi all'impiego del volontariato. (Ordinanza n. A/22).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Car-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con Dl. n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal Dl. n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che il Commissario delegato con la predetta ordinanza A/1 ha destinato in particolare euro 17.000,00 come quantificazione provvisoria in corso di accertamento per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Considerato inoltre che il Commissario delegato con la medesima ordinanza, poi integrata dalla ordinanza A/14 del 16 dicembre 2004, ha destinato l'importo complessivo di euro 7.820.000,00 a copertura parziale delle spese per gli interventi di somma urgenza;

Visto altresì che con l'ordinanza commissariale A/1, successivamente integrata dalla ordinanza A/7 del 28 luglio 2004, sono state destinate risorse pari a euro 300.000,00 per lo sviluppo di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma d'interventi per il riequilibrio idrogeologico delle aree colpite da definire d'intesa con gli Enti interessati;

Richiamata la nota commissariale prot. 120/8907/10.3.2 del 19 marzo 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle predette spese di somma urgenza da parte degli enti locali e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata dal comune di Carrara a fronte di ulteriori spese di somma urgenza come risulta dalla nota trasmessa dall'URTT di Massa Carrara prot. n. 26645 del 9 marzo 2005, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara delle spese sostenute per questi ulteriori interventi di somma urgenza indicati nell'allegato «A» alla presente ordinanza per un importo complessivo di euro 1.501.826,02;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004, come integrata dalla successiva ordinanza A/7 del 28 luglio 2004, che in esecuzione dell'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 ha attivato la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite;

Richiamata la nota commissariale prot. 120/17383/10.3.2. del 10 giugno 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle spese per studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari da parte degli enti locali e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Vista la nota trasmessa dall'URTT di Massa Carrara prot. n. 124/31396-51 del 21 marzo 2005, agli atti dell'ufficio con cui è richiesta la liquidazione di complessivi euro 257.967,80 di cui:

euro 20.000,00 a favore del comune di Massa per lo studio sui versanti ai sensi dell'ordinanza A/3;

euro 237.967,80 favore del comune di Carrara di cui euro 55.000,00 per lo studio sui versanti di cui all'ordinanza commissariale A/3 euro 18.000,00 per lo studio sui bacini marmiferi di cui all'ordinanza commissariale /7;

Verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata dal comune di Massa e dal comune di Carrara circa le spese per studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari come risulta dalla nota trasmessa dall'URTT di Massa Carrara prot. n. 124/31396-51 del 21 marzo 2005, agli atti dell'ufficio;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, ed in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti dal reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave e da altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati;

Tenuto altresì conto che i predetti rimborsi avvengono su istanza dei soggetti interessati;

Vista la nota prot. n. DPC/VRE/0041099 del 24 settembre 2003 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha concesso l'autorizzazione alla applicazione dei benefici normativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Preso atto delle istanze di rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato ai sensi del comma 3, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 presentate dai soggetti di cui all'allegato «B» alla presente ordinanza;

Considerato che per quanto riguarda le predette richieste di rimborso, si è ritenuta idonea documentazione la presentazione della fattura o ricevuta in originale;

Verificata da parte della struttura regionale competente la regolarità e completezza della predetta documentazione, conservata agli atti;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alla liquidazione a favore dei soggetti indicati nella tabella allegato «B» alla presente ordinanza, della somma a fianco di ciascuno indicata e secondo le modalità previste, per un importo complessivo pari a euro 3.702,80;

Ritenuto di rimandare a successiva ordinanza il rimborso degli oneri connessi all'impiego del volontariato per i quali l'istruttoria non si è ancora conclusa;

Valutato quindi di procedere alla liquidazione complessiva, a favore dei soggetti interessati, delle predette spese di somma urgenza, delle spese per gli studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari e degli oneri di cui al comma 3, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 per l'importo di euro 1.763.496,62;

Ordina:

1. Di liquidare l'importo complessivo pari a euro 1.763.496,62 (unmilionesettecentosessantatremilaquattrocentonovantasei/62) come di seguito specificato:

a) euro 1.501.826,02 (unmilionecinquecentounomilaottocentoventisei/02) a favore del comune di Carrara per il rimborso delle spese di somma urgenza, rendicontate dal comune medesimo e verificate dalla competente struttura regionale, per una ulteriore parte degli interventi di cui all'allegato «1» dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 come individuati nell'allegato «A» alla presente ordinanza;

b) euro 237.967,80 (duecentotrentasettemilanovecentosessantasette,80) a favore del comune di Carrara e euro 20.000,00 (ventimila/00) a favore del comune di Massa per le spese per studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari specificati in narrativa;

c) euro 3.702,80 (tremilasettecentodue/80) a favore dei soggetti di cui all'allegato «B» alla presente ordinanza per il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato di cui al comma 3, art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

2. Di imputare la suddetta liquidazione per l'importo complessivo di euro 1.763.496,62 (unmilionesettecentosessantatremilaquattrocentonovantasei/62) a favore dei predetti soggetti, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003.

3. Di comunicare la presente ordinanza ai soggetti sopraddetti e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 marzo 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A03536

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Estrazione a sorte del nominativo del dirigente della prima fascia da nominare componente del comitato di garanti, nonché dell'estrazione a sorte dei nominativi dei dirigenti della prima fascia da nominare componenti della commissione elettorale centrale.

Il giorno 2 maggio 2005 alle ore 11 in Roma, presso la sede dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114/2004, e dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, si procederà a due distinte estrazioni a sorte di nominativi di dirigenti della prima fascia delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presenti nella banca dati informatica della dirigenza dell'Ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

La prima estrazione è volta ad individuare il nominativo del dirigente della prima fascia da nominare nel Comitato di garanti, ai sensi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43. Saranno estratti dieci nominativi, in caso di rinuncia o indisponibilità del primo estratto. A tal fine sarà seguito l'ordine di estrazione.

La seconda estrazione a sorte è volta a integrare il numero dei componenti della Commissione elettorale centrale, in esito all'estrazione avvenuta il 28 febbraio 2005.

Saranno estratti a sorte quindici nominativi, in caso di rinuncia o indisponibilità dei primi due estratti. A tal fine sarà seguito l'ordine di estrazione.

Roma, 15 aprile 2005

Il Ministro per la funzione pubblica: BACCINI

05A03775

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Jobet S.r.l. titolare della concessione n. 3630 del comune di Pescara, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003;

Considerato che con nota protocollo 2004/10481/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non pagate;

Considerato che con nota protocollo n. 2004/33240/COA/CPS/SCO del 14 giugno 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'integrazione del minimo garantito relativo all'anno 2003 scaduta e non pagata;

Considerato che con nota protocollo 2004/61087/COA/CPS/SCO del 4 novembre 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa agli anni 2003-2004, scaduta e non pagata;

Considerato che con le predette note, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto Concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dall'adesione alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-*bis*;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Jobet S.r.l., con sede legale in via Ferrara, 24 - 80143 Napoli, dalla concessione n. 3630 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pescara.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

05A03527

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2868
Yen giapponese	139,08
Lira cipriota	0,5828
Corona ceca	30,096
Corona danese	7,4531
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68200
Fiorino ungherese	247,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,1425
Corona svedese	9,1785
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	39,246
Franco svizzero	1,5532
Corona islandese	80,97
Corona norvegese	8,2320
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3800
Leu romeno	36248
Rublo russo	35,8650
Nuova lira turca	1,7776
Dollaro australiano	1,6717
Dollaro canadese	1,6000
Yuan cinese	10,6502
Dollaro di Hong Kong	10,0354
Rupia indonesiana	12272,21
Won sudcoreano	1315,75
Ringgit maltese	4,8897
Dollaro neozelandese	1,7994
Peso filippino	70,291
Dollaro di Singapore	2,1340
Baht tailandese	51,075
Rand sudafricano	8,1191

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A03904

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 136/04/Contr adottata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/00001240/COM-L-55 del 1º aprile 2005, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 136/04/Contr adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 14-15 settembre 2004, concernente variazione, a decorrere dal 1º gennaio 2005, dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale di cui al D.I. del 14 luglio 2004.

05A03532

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Alcesti a r.l.», in Molfetta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore della seguente società cooperativa che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) cooperativa Alcesti a r.l. con sede in Molfetta, costituita in data 24 settembre 1990 con atto rogato dal notaio Olga Camata di Molfetta, repertorio n. 771/92, posizione n. 6824, codice fiscale 04178990729, R.E.A. n. 297923, registro società n. 10375.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A03524

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1. Società cooperativa «M.D.M. Pi.Co.Tra. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - Rampa Pantaleo n. 3, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 18 aprile 2000, repertorio n. 38970, raccolta n. 16342, posizione B.U.S.C. n. 2904/302624, codice fiscale n. 01094750732, R.E.A. n. 133408.

2. Società cooperativa «Cantina Cooperativa Produttori Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Martina Franca (Taranto), via Taranto n. 79, costituita per rogito notaio dott. Giantommaso Parisi in data 26 giugno 1963, repertorio n. 23152, raccolta n. 4886, posizione B.U.S.C. n. 143/81793, codice fiscale n. 00090120734, R.E.A. n. 61148.

3. Società cooperativa «Pisa 135 Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Lago di Levico n. 18, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 3 aprile 1986, repertorio n. 13035, raccolta n. 5141, posizione B.U.S.C. n. 1806/221390, codice fiscale 01789820733, R.E.A. n. 87523.

4. Società cooperativa «Edilizia Silana Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Veneto n. 23, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro in data 3 luglio 1973, repertorio n. 155946, raccolta n. 6880, posizione B.U.S.C. n. 854/127227, codice fiscale 02285170730.

5. Società cooperativa «Impegno Giovane Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Mazzini n. 5, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise in data 17 luglio 1984, repertorio n. 35737, raccolta n. 10141, posizione B.U.S.C. n. 1641/207525, codice fiscale 90010110733, R.E.A. n. 83279.

6. Società cooperativa «Fly Dixie Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Lucania n. 138, costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese in data 7 luglio 1998, repertorio n. 15293, raccolta n. 6110, posizione B.U.S.C. n. 2772/295121, codice fiscale 02226430730, R.E.A. n. 131637.

7. Società cooperativa «Valle Verde Produzioni Agricole Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria, via Oronzo Del Prete n. 3/a, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Raiola in data 15 giugno 1999, repertorio n. 23465, raccolta n. 10047, posizione B.U.S.C. n. 2932/304172, codice fiscale 02261130732, R.E.A. n. 134189.

8. Società cooperativa «Mercerie Riunite Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Polesine n. 2, costituita per rogito notaio dott. Domenico Damascelli in data 14 giugno 1999, repertorio n. 984, raccolta n. 449, posizione B.U.S.C. n. 2736/292671, codice fiscale 02261670737, R.E.A. n. 134957.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro — Servizio politiche del lavoro — Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100, Taranto.

05A03545

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Il Borgo a r.l.», in Terlizzi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore della seguente società cooperativa che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Cooperativa Il Borgo a r.l. con sede in Terlizzi, costituita in data 23 settembre 1986 con atto rogato dal notaio Mardesic Caterina di Terlizzi, repertorio n. 1840, posizione n. 5943, codice fiscale 03516420720, R.E.A. n. 266723, registro società n. 7758.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

05A03523

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo SGM S.r.l., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 aprile 2005 l'Organismo «SGM S.r.l.», con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 aprile 2005 l'Organismo «SGM S.r.l.», con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «geotessili» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 aprile 2005 l'Organismo «SGM S.r.l.», con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove di tipo iniziale e del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «porte e cancelli industriali, commerciali e da garage» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

05A03521

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Eco S.r.l., in Faenza

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 aprile 2005 l'Organismo «Eco S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna) è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «piastrelle di ceramica» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 aprile 2005 l'Organismo «Eco S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna) è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo, ispezione iniziale della fabbrica e sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione per la famiglia di prodotto «porte e cancelli industriali, commerciali e da garage» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 aprile 2005 l'Organismo «Eco S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna) è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «adesivi per piastrelle» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A03522

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoxicam Edmond Pharma»

Estratto determinazione A.I.C. n. 137 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TENOXICAM EDMOND PHARMA nella forma e confezione: «20 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames, 58, c.a.p. 201151, Italia, codice fiscale 00804270155.

Confezione: «20 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 034990010 (in base 10), 11 CTXU (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Edmond Pharma S.r.l. - 20037 Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131; Pharcoterm S.p.a. - 20095 Cusano Milanino (Milano) (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: tenoxicam 20 mg;

eccipienti: lattosio 70,7 mg; amido di mais 61,7 mg; amido pregelatinizzato 42 mg; talco 5,75 mg; silice colloidale 1 mg; magnesio stearato 2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,44 mg; titanio biossido 1,15 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,26 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 034990010 «20 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 6,32 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 10,42 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per la confezione: A.I.C. n. 034990010 «20 mg compresse rivestite» astuccio 30 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034990010 «20 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03583

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arepo»

Estratto determinazione A.I.C. n. 139 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AREPO nella forma e confezione: «100 mg capsule rigide» 8 capsule.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7, c.a.p. 20124 Italia, codice fiscale n. 11845960159.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione: «100 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 035899018 (in base 10), 127KNB (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Liconsa S.A. - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spagna, Av.da Miralcampo, 7 - Poligono Industrial Miralcampo.

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: itraconazolo 100 mg;

eccipienti: granuli zuccherini di supporto 265,3 mg; poloxamer 188 24,8 mg; ipromellosa 120,4 mg.

Costituenti della capsula: gelatina 82,718 mg; titanio biossido (E171) 0,646 mg; giallo chinolina (E104) 0,228 mg; indigotina (E132) 0,195 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Arepo» è indicato per le seguenti infezioni micotiche:

micosi superficiali: candidosi vulvovaginale, pityriasis versicolor, dermatofitosi, candidosi orale e cheratite fungina. Onicomicosi sostenute da dermatofiti e/o lieviti;

micosi sistemiche: aspergillosi e candidosi, criptococcosi (compresa la meningite criptococcica), istoplasmosi, sporotricosi, paracoccidioidomicosi, blastomicosi e altre rare micosi sistemiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035899018 «100 mg capsule rigide» 8 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,17 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,48 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035899018 «100 mg capsule rigide» 8 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03580

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biorosental»

Estratto determinazione A.I.C. n. 140 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOROSENTAL, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165, codice fiscale n. 07696270581.

Confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 035381019 (in base 10), 11RRSV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 87,35 mg; povidone 7,8 mg; acido citrico anidro 3,9 mg; amido di mais 39 mg; acido stearico 0,975 mg; magnesio stearato 0,975 mg; metilidrossipropilcellulosa 6,25 mg; titanio biossido 3,125 mg; macrogol 8000 0,625 mg.

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardio e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «avvertenze speciali e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 035381019 (in base 10), 11RRSV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,40.

Condizioni e modalità d'impiego: per la confezione: A.I.C. n. 035381019 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse si applicano le condizioni di cui alla nota 9.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035381019 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03581

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Sandoz»

Estratto determinazione A.I.C. n. 141 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TICLOPIDINA SANDOZ, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, codice fiscale 00795170158.

Confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse, A.I.C. n. 035382011 (in base 10), 11RSRV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 87,35 mg; povidone 7,8 mg; acido citrico anidro 3,9 mg; amido di mais 39 mg; acido stearico 0,975 mg; magnesio stearato 0,975 mg; metilidrossipropilcellulosa 6,25 mg; titanio biossido 3,125 mg; macrogol 8000 0,625 mg.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardio e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «avvertenze speciali e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per i farmaci attualmente denominati: «Biorosental» (A.I.C. n. 035381) e «Ticlopidina Salus» (A.I.C. n. 035383) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse; A.I.C. n. 035382011 (in base 10), 11RSRV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,40.

Condizioni e modalità d'impiego: per la confezione: A.I.C. n. 035382011 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse si applicano le condizioni di cui alla nota 9.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035382011 «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03582

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Maiolo Vincenzo, con sede in Fabrizia, già assegnatario del marchio di identificazione n. 15VV, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari del marchio di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale f.f. n. 60 del 15 marzo 2005.

05A03542

— GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501091/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 4 2 0 *

€ 1,00